

Tribunale di Genova - Sezione I penale - Sentenza 16 settembre 2015 n. 4440

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE PRIMA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Dr. RICCARDO CRUCIOLI

in data 9/09/2015 in camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

(ai sensi dell'art. 438 c.p.p.)

nei confronti di:

DE.St., nato a (...), domicilio eletto in (...) presso la persona e nello studio del difensore, difeso di fiducia dall'Avv. Ma.CA. del Foro di Genova

ASSENTE

IMPUTATO

per il reato p. e p. dagli artt. 3,4 c. 2 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 e 12-sexies della legge 1 dicembre 1970 n. 898, in riferimento all'art. 570 del codice penale per essersi sottratto all'obbligo di corrispondere all'ex coniuge De.Fr. l'assegno periodico di Euro 350,00 dovutole per il mantenimento del figlio De.Ma. e determinato nel provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 26/1/2012: in particolare, non corrispondeva le mensilità di giugno e dicembre 2012 nonché marzo ed aprile 2013. In Genova, epoca compresa tra giugno 2012 ed aprile 2013.

PARTE CIVILE:

DE.MA., nato a (...) e res. (...) - costituitasi il 13/07/2015 - rappresentata e difeso dall'avv. Al.Fe. del foro di Savona

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede: attenuanti generiche mesi 2 di reclusione

Il difensore della PC chiede:

dichiarare lo responsabilità penale dell'imputato signor De.St., nato a (...), in ordine al reato ascritto di cui agli artt. 3, 4 c. 2 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 e 12 - sexies della legge 1

dicembre 1970 n. 898 in riferimento all'art. 570 c.p. 388 c.p. e, pertanto, condannarlo alla sanzione penale meglio vista e ritenuta";

condannare conseguentemente l'imputato, signor De.St., al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita nella misura di Euro 1.050,00 (n. 3 mensilità) quale danno patrimoniale ed Euro 500,00 quale danno morale o di quella meglio vista e ritenuta;

condannare, inoltre, l'imputato, signor De. St., al rimborso delle spese processuali nella misura di Euro 2.340,00, oltre c.p.a, come da allegato nota

Il difensore dell'imputato chiede: assoluzione

in subordine: attenuanti generiche, minimo pena

Motivi della decisione.

Il Giudice, visto il D. Lgs. 28/2015 applicabile ex art. 25,2 Cost e 2,2 cp anche a condotte realizzate prima della sua entrata in vigore;

rilevato che:

- con tale decreto si introduce l'articolo 131 bis CP che prevede l'esclusione della punibilità dell'imputato nel caso in cui:

1) il reato sia punito con una pena detentiva che, sola o congiunta con quella pecuniaria, non superi nel massimo i cinque anni;

2) l'offesa arrecata dal reato sia di particolare tenuità ed il comportamento risulti non abituale;

- la particolare tenuità deve essere desunta dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo;

- il comportamento non abituale deve essere desunto dall'assenza di dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza ovvero dall'assenza di reiterazione di comportamenti delittuosi della stessa indole ovvero, ancora, dalla tipologia di reato che non deve essere a condotte plurime, abituali e reiterate;

osservato che nel caso in esame, come emerge dal procedimento discusso a seguito di richiesta di giudizio abbreviato:

- l'imputato è accusato di aver commesso il reato di cui all'articolo 3, 4 l. 54/06 e 12 sexies l. 898/70 in riferimento all'art. 570 cp. nei confronti della ex coniuge Co.Fr. (costituitasi parte civile);

- l'assegno mensile (di Euro 350,00) era destinato al mantenimento del figlio Ma.;

- inizialmente è stato intrapreso un processo avente ad oggetto una unica mensilità (aprile 2012) per il quale è stata emessa sentenza di condanna ad un mese di reclusione (cfr sentenza di questo Tribunale n. 5457/2013 del 29.11.2013);

- durante tale procedimento è emerso che il prevenuto non aveva versato nei termini le somme dovute per i mesi giugno e dicembre 2012 nonché marzo ed aprile 2013; il Giudice del primo procedimento ha dunque disposto la trasmissione degli atti al PM, il quale ha poi emesso decreto di citazione per tali periodi;

- trattasi dunque del mancato pagamento di quattro mensilità;

- dall'esame degli atti depositati e per la verità della stessa sentenza emerge che in realtà il p prevenuto ha pagato le somme indicate nel capo di imputazione, anche se con ritardo; la stessa persona offesa ha ammesso di aver ricevuto, nello stesso 2013, 250 Euro in più rispetto a quanto dovuto; tali dichiarazioni sono poi riscontrate dai documenti prodotti dalla difesa che attestano successivi versamenti di denaro in eccedenza rispetto a quanto dovuto a titolo di capitale più rivalutazione;

rilevato che:

- il reato in esame ha una struttura differente rispetto a quello cp dall'art. 570 cp e si perfeziona con il semplice mancato pagamento del debito; non sussiste dunque alcun dubbio in merito alla sussistenza del reato contestato;

- se dunque è provata la commissione del reato da parte del prevenuto è altresì evidente come le conseguenze di tale condotta delittuosa siano stata notevolmente accresciute ed enfatizzate dalla parte civile;

- i denari sono infatti stati successivamente versati dal prevenuto che, del resto, lavora imbarcato sulle navi ed ha difficoltà a corrispondere con modalità continue le somme dovute; certamente sarebbe opportuno per De. effettuare un accredito bancario stabile al fine di non incorrere in ulteriori denunce da parte della ex coniuge, essendo comunque incontestabile il dovere di contribuire in modo adeguato, preciso e costante al mantenimento del figlio;

- provata è anche la occasionalità del comportamento, dato che dopo i fatti di cui air imputazione vi è prova del pagamento regolare delle somme;

- De. è un soggetto incensurato, che ha commesso il fatto (reato istantaneo non complesso) in modo del tutto occasionale senza alcuna reiterazione;

- il danno provocato è di speciale tenuità, poiché come detto il prevenuto ha corrisposto le somme dovute anche se con ritardo;

- la condotta tenuta in occasione dei fatti è stata anch'essa del tutto priva di caratteri di gravità;

ritenuto che:

- l'istituto della particolare tenuità del fatto - a differenza ad esempio dalla procedibilità a querela - prescinde dalle valutazioni soggettive della persona offesa; tali valutazioni debbono essere ponderate dal Tribunale, nel complessivo giudizio della fattispecie concreta; è dunque ben possibile che il nuovo istituto trovi applicazione anche contro la volontà della persona

offesa nel caso in cui il fatto valutato nella sua complessità sia di portata lesiva pressoché nulla e non desti alcun allarme sociale; a ciò deve ovviamente essere aggiunta la valutazione della personalità del soggetto agente, onde evitare l'applicazione del nuovo istituto a persone dotate di un seppure minima capacità criminale, desumibile non solo dal comportamento tenuto in occasione del fatto ma anche in precedenza; ebbene nel caso in esame tutti gli elementi, gli indici ed i criteri indicati dalla norma conducono in modo univoco a ritenere che il ritardato versamento delle somme è in realtà un fatto di una tenuità particolare e talmente ridotta da meritare l'applicazione dell'art. 131 bis cp;

- l'imputato deve essere edotto che la presente sentenza di proscioglimento, resa a seguito del dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto agli accertamenti sopra indicati, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno:

- la presente sentenza dovrà essere iscritta nel casellario giudiziale ex art. 4 Dlgs 28/2015 e D.P.R. 14.11.2002 n. 313;

P.Q.M.

Visti gli artt. 131 bis e cp 530 cpp ASSOLVE DE.ST. dal reato a lui ascritto perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Così deciso in Genova il 9 settembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2015.